

Class: 14.v, 17/001.sfa, 001.arm, 05/001/001.frli, 001.arm

Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23- Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 93

Ai Produttori interessati

**Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI**

OGGETTO: DOMANDA UNICA 2023 - Regolamento (UE) 2021/2116 e Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 e s.m.i. – Istruzioni per la valutazione ed il trattamento dell'anomalia EC505 (*Mancato rispetto impegni specifici ECO5, lavorazioni effettuate sugli appezzamenti richiesti a premio*) per le aziende che hanno aderito all'ecoschema 5 - *pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.*

**Il Dirigente dell'Area
Tecnica
ed Autorizzazione
Fabrizio Stranda**

*sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005*

**DOMANDA UNICA 2023 - Regolamento (UE) 2021/2116 e
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 e s.m.i. –
Istruzioni per la valutazione ed il trattamento dell’anomalia
EC505 (Mancato rispetto impegni specifici ECO5, lavorazioni
effettuate sugli appezzamenti richiesti a premio) per le
aziende che hanno aderito all’ecoschema 5 - pagamento per
misure specifiche per gli impollinatori.**

Sommario

1. PREMESSA.....	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
2.1 BASE GIURIDICA UNIONALE	4
2.2 DOCUMENTI DI LAVORO	6
2.3 BASE GIURIDICA NAZIONALE.....	6
3. ECOSHEMA 5 – PAGAMENTO PER MISURE SPECIFICHE PER GLI IMPOLLINATORI (art 21 del D.M. 23/12/2022 n. 660087).....	7
4. REQUISITI PER IL PAGAMENTO.....	9
5. ANOMALIE ECOSHEMA 5 “ <i>PAGAMENTO PER MISURE SPECIFICHE PER GLI IMPOLLINATORI</i> ”	10
6. ANOMALIA EC505 – MANCATO RISPETTO IMPEGNI SPECIFICI ECO5.....	11
7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI DELL’ ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR).....	12
8. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI E COMUNICAZIONI	13
9. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO L.241/90 E S.M.I..	13
<i>ALLEGATO I</i>	14

1. PREMESSA

I regolamenti UE n. 2021/2115 sui piani strategici della PAC e n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC disciplinano le modalità di richiesta e pagamento degli aiuti diretti per il periodo 2023-2027. La nuova PAC a partire da gennaio 2023 basata sul New Delivery Model, un nuovo modello di attuazione con cui gli Stati membri dovranno valutare i risultati e le performance, definisce i seguenti elementi a livello UE:

- un insieme comune di obiettivi fissati, in cui sono definiti i traguardi che la PAC vuole raggiungere;
- lo spettro di possibili interventi convenuti;
- un insieme comune di indicatori fissati per garantire parità di condizioni nella valutazione dell'efficacia delle misure adottate.

Ogni Stato Membro ha dovuto effettuare un'analisi di ampio dettaglio per individuare le proprie esigenze specifiche e mettere a punto un piano strategico della PAC.

Il 2 dicembre 2022 è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 final, il Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia.

Le presenti Istruzioni Operative illustrano le specificità riguardanti i criteri istruttori adottati da ARPEA per le aziende che hanno aderito in Domanda Unica 2023 all'ecoschema 5 - pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 BASE GIURIDICA UNIONALE

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Norme sul sostegno ai piani strategici finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 – Integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 – Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 – Stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC);

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 – Stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 – Norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (FEAGA SIGC e NON, FEASR);

Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 – Integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (abroga il 907/2014 – Criteri di riconoscimento OP);

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 – Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (sostituisce il 908/2014);

Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 – Integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 – Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023

Decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;

2.2 DOCUMENTI DI LAVORO

DS-CDP-2017-03 - Discussion document on the introduction of monitoring to substitute OTSC

DS-CDP-2018-17 - Technical guidance on the decision to go for substitution of OTSC by monitoring

DS-CDP-2018-18 - Second discussion document on the introduction of monitoring to substitute OTSC: rules for processing applications in 2018-2019

Nota. Ares (2019)319843 - 21/01/2019 - Addendum to the questions and answers on the provisions of checks by monitoring introduced to regulation (EU) No 809/2014 by Regulation (EU) No 2018/746

Nota. Ares (2020) 281725 - 16/01/2020 - Addendum to the questions and answers on the provisions of checks by monitoring introduced to regulation (EU) No 809/2014 by Regulation (EU) No 2019/1804 (This document is referred to as "addendum to the Q&A on monitoring for claim years 2018-2020);

Istruzioni Operative ARPEA n. 85 del 01/03/2024 ECOSHEMA 5;

Nota AGEA n. 28164 del 08/04/2024 - Chiarimenti ai fini del pagamento degli eco-schemi a superficie;

Circolare AGEA n. 28624 del 09/04/2024 - Applicazione delle riduzioni o esclusioni per violazioni dei regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (Eco-schemi);

Documentazione predisposta dal Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste e messa a disposizione sul sito Rete Rurale Nazionale (FAQ).

2.3 BASE GIURIDICA NAZIONALE

Legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni - *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*

Legge 29 dicembre 1990, n. 428, articolo 4, comma 3 - *“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)”, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito di propria competenza, provvede con decreto all’applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;*

Legge 17 ottobre 2017, n. 161 – *“Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al Codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”;*

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”;*

Decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 - *“Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”;*

Decreto ministeriale 1° marzo 2021, n. 99707 - *“Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”;*

Decreto ministeriale 23.12.2022, n. 660087 – “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”.

Decreto Ministeriale 30.12.2022 n. 667236 – “Disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni 6 catastrofali meteo-climatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità istituito con legge 30 dicembre 2021, n. 234”;

D.D del MASAF n. 0147634 del 09/03/2023 che modifica dell'allegato VI del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti

Decreto Ministeriale 30.03.2023 n. 185145 – “Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 2023, n. 42 - Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune

Decreto Ministeriale del 12/05/2023, n. 0248477 Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023.

3. ECOSHEMA 5 – PAGAMENTO PER MISURE SPECIFICHE PER GLI IMPOLLINATORI (art 21 del D.M. 23/12/2022 n. 660087)

Il pagamento spetta agli agricoltori in attività per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo. Le colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX, del DM 23.12.2022 n. 660087 devono essere presenti in miscugli. Questo sostegno è concesso, come pagamento annuale aggiuntivo al sostegno di base al reddito per la sostenibilità per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario previsionale è indicato nella sezione 5.1. Ecoschema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.

La richiesta del premio avverrà tramite il meccanismo di precompilazione della domanda solo se durante l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono state indicate le pratiche di mantenimento.

Ai fini del presente eco-schema, per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il **1° marzo e il 30 settembre**.

L'ecoschema è suddiviso in 2 categorie:

- 1) Nelle superfici con **colture arboree**, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti:
 - a) mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri (compresa la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma). Il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come "rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole);
 - b) non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
 - c) non utilizzare diserbanti chimici ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno;
 - d) non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno e durante il resto dell'anno applicare le tecniche della difesa integrata.

Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti (ad esempio Xylella fastidiosa).

*Nelle superfici **a seminativo**, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici a seminativi:*

- e) mantenimento, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata, su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri e una fascia di rispetto costituita da una distanza da 3 a 5 metri da colture limitrofe non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari, dove i 3 metri

sono da intendersi come distanza minima ed i 5 metri come distanza massima pagabile. Su questa fascia di rispetto si applicano gli impegni di cui alla successiva lettera f);

- f) non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
- g) fino al completamento della fioritura non utilizzo di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno. Dopo il completamento della fioritura sulla superficie oggetto di impegno è possibile effettuare la semina di una coltura successiva.

4. REQUISITI PER IL PAGAMENTO

Una superficie è ammissibile all'eco-schema 5 se soddisfa i requisiti di ettaro ammissibile stabiliti nel Piano strategico della PAC. Il numero di diritti all'aiuto disponibili non è rilevante per la dichiarazione dell'ammissibilità delle superfici ai regimi ecologici. Tuttavia, è necessario ricevere il sostegno di base al reddito nel caso di pagamenti sulla base dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera a) del Reg. (UE) 2021/2115. Infatti, i beneficiari **devono necessariamente percepire il sostegno di base al reddito sulla superficie ammissibile**. In tal caso, i pagamenti dei regimi ecologici sono collegati al sostegno di base al reddito per garantire la compatibilità con la Green Box. Tuttavia, **l'agricoltore non deve necessariamente ricevere i pagamenti di sostegno di base al reddito su tutti gli ettari sui quali riceve i pagamenti del regime ecologico**.

Per quanto riguarda i controlli, l'art. 65, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2021/2116 dispone che gli Stati membri istituiscano un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all'Unione.

I controlli eseguiti nell'ambito del SIGC, di cui al titolo IV, capo II del regolamento (UE) 2021/2116, sono i seguenti:

- Controlli amministrativi: interessano il 100% delle domande di aiuto;
- Controlli in loco relativi alle superfici;
- Controlli tramite monitoraggio satellitare per gli elementi di controllo monitorabili;

I controlli amministrativi riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. I controlli amministrativi informatici consentono la rilevazione delle inadempienze in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici, ricorrendo se del caso anche a dati e informazioni contenuti in banche dati certificate detenute da altre Amministrazioni, e comprendono anche le seguenti verifiche incrociate:

- a) sul possesso e mantenimento dei requisiti di agricoltore in attività
- b) sulle parcelle agricole dichiarate onde evitare, rispettivamente, che lo stesso aiuto o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno di domanda e per evitare un indebito cumulo di aiuti

erogati nell'ambito degli interventi attivati tra quelli previsti dall'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2115 e degli interventi connessi alla superficie previsti dall'articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2115;

c) tra le parcelle agricole dichiarate e le informazioni che figurano nel sistema di identificazione delle parcelle agricole per ciascuna parcella di riferimento, onde accertare l'ammissibilità delle superfici all'intervento richiesto;

d) sull'assenza di doppio finanziamento, anche attraverso altri regimi unionali, tra interventi contenenti i medesimi impegni.

Per l'esecuzione dei controlli in loco vengono estratti annualmente dei campioni, assicurandosi che i controlli coprano l'intero anno di domanda e i tempi previsti dagli impegni per ciascun intervento.

Nell'ambito dei controlli in loco è ammesso, come controllo equivalente, l'utilizzo dei dati desunti dalle banche dati ufficiali ed è possibile avvalersi, oltre che del sistema integrato di gestione e controllo, dei seguenti strumenti:

a) utilizzo di appositi registri delle pratiche agronomiche, zootecniche, sanitarie e ambientali, ove applicabili;

b) utilizzo di nuove tecnologie, quali le fotografie geolocalizzate, o di altre prove pertinenti, incluse prove documentali fornite dal beneficiario su richiesta di ARPEA, che possano consentire di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti.

Il mancato rispetto, da parte del richiedente, di requisiti e i dei singoli impegni relativi ai premi selezionati, comporta l'applicazione di riduzioni ed eventualmente sanzioni come da normativa.

Richiedendo domanda unica, il richiedente, infatti, si impegna a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento con o senza preavviso e senza restrizioni, pena decadenza del finanziamento FEAGA; prende anche atto delle condizioni e delle modalità che regolano le sanzioni, l'ammissibilità e la corresponsione del pagamento dei premi previsti dal Reg. (UE) 2021/2115 e dell'eventualità che gli importi relativi ad alcune misure di sostegno specifico potranno non essere pagate in seguito a controlli con esito negativo e decisioni dell'Unione Europea e che, in tal caso, nulla avrà da pretendere. Si informa che possono essere imposte anche eventuali modifiche alla normativa unionale e nazionale introdotte con successive disposizioni anche in materia di controlli e sanzioni.

Il richiedente è tenuto a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto a qualsiasi ragione, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e dell'Unione Europea, e accetta, sottoscrivendo la domanda unica, che l'Organismo Pagatore effettui il recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti al sottoscritto o tramite apposita procedura di recupero.

5. ANOMALIE ECOSHEMA 5 "PAGAMENTO PER MISURE SPECIFICHE PER GLI IMPOLLINATORI"

EC503: VERIFICA CHE LA SUPERFICIE DICHIARATA DELLE PARCELLE ECO5 SIA MINORE DI 0.25 HA (anomalia non risolvibile)

EC504: ISTRUTTORIA PUNTUALE SULLE GEOMETRIE DI ECO 5 CON ESITO NEGATIVO - (anomalia non risolvibile)

EC505: MANCATO RISPETTO IMPEGNI SPECIFICI ECO5 - (anomalia bloccante con possibilità di istanza di revisione)

NOEC5: ABBATTIMENTO ECO5 PER MANCATO PAGAMENTO BISS - (anomalia bloccante)

6. ANOMALIA EC505 – MANCATO RISPETTO IMPEGNI SPECIFICI ECO5

A partire dalla campagna 2020 è stato reso disponibile l'applicativo DEMETRA per la gestione delle domande del FEAGA. Tale sistema rende disponibili i dati secondo un'architettura ad oggetti che censiscono i differenti "momenti" della domanda con istruttorie separate.

Esistono ad esempio dei momenti relativi ai pagamenti: anticipo nazionale, anticipo comunitario, saldo. Alla chiusura di un periodo di pagamento viene portato l'oggetto in stato 'istruttoria conclusa', e viene aperto un nuovo oggetto di pagamento per il periodo successivo sino alla chiusura dell'intero procedimento amministrativo con conseguente apertura delle eventuali fasi successive all'istanza di revisione o post istruttoria disciplinate con opportuni atti.

L'organizzazione ad oggetti prevede alla chiusura di un oggetto di pagamento, non vengano più su di esso movimentate né le anomalie né l'istruttoria grafica, le quali rimangono però disponibili in visualizzazione.

L'utente per consultare la situazione storica di un determinato momento di pagamento può accedere all'oggetto specifico, mentre **la situazione attuale è visibile e gestibile aprendo l'oggetto con stato "In istruttoria"**.

Al fine di verificare se per il procedimento sono state evidenziate delle anomalie è necessario accedere al quadro "controlli" aprendo l'oggetto in stato "In istruttoria".

Le parcelle dichiarate con intervento ECO5 vengono processate dall'algoritmo informatico che verifica la compatibilità della dichiarazione con quanto riscontrato sul GIS (parcella di riferimento). Il confronto con la fotointerpretazione avviene a livello di appezzamenti e, ognuno di questi, viene confermato o decurtato generando in ultimo una parcella accertata a premio. Oltre al controllo di ammissibilità delle superfici viene effettuato il controllo di rispetto degli impegni specifici relativi all'ecoschema.

Con nota AGEA n. 28164 del 08/04/2024 ci è stato comunicato che l'analisi dei dati dei controlli AMS ha evidenziato appezzamenti richiesti a premio per l'eco-schema 5 sui quali risulta effettuata almeno una lavorazione tra aratura, raccolto o sfalcio nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 30 settembre 2023. Su tali superfici è stata accesa l'anomalia EC505 "Mancato rispetto impegni specifici ECO5" rendendole non ammissibili al premio per l'ecoschema 5 e assoggettabili al calcolo delle sanzioni

In caso l'azienda non concordi con l'esito istruttorio può essere presentata apposita istanza di revisione compilando e inviando via PEC l'Allegato 1.

La richiesta deve essere presentata **entro il 21 maggio 2024** pena il mancato esame. Gli esiti della valutazione dell'eventuale revisione saranno resi noti all'interessato con la comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.

In assenza di istanza, l'esito del procedimento istruttorio si considera accettato e le presenti Istruzioni Operative costituiscono provvedimento definitivo e notifica di chiusura del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e s.m.i.

Eventuali importi corrisposti in eccesso, accertati a seguito della revisione istruttoria, verranno iscritti nel Registro Debitori dell'Organismo Pagatore ARPEA e trattati per il recupero secondo la

disposizione di cui all'art. 8 ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dall'art. 1 della legge n. 33/2009.

7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI DELL' ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)

I dati personali forniti dal beneficiario ad ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura) sono trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

Ai sensi dell'art.13 del regolamento UE 2016/679, si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni:

- i dati personali riferiti al beneficiario verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati ad Arpea.
- Il trattamento è finalizzato all'espletamento dei procedimenti definiti nei Regolamenti UE n. 1305/2013 e n. 1307/2013 e nel Dm 12/01/2015 n. 162. I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa sulla richiesta di contributo saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- il conferimento dei dati del beneficiario ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- Il Responsabile della protezione dati (DPO) è contattabile all'indirizzo dpo@cert.arpea.piemonte.it;
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Arpea, protocollo@cert.arpea.piemonte.it.
- Sul sito web istituzionale <http://www.arpea.piemonte.it> è disponibile l'elenco dei Responsabili del trattamento.
- i dati del beneficiario saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i dati del beneficiario, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali del beneficiario sono conservati, per il periodo previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente;
- i dati personali del beneficiario non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Il beneficiario potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma

intelligibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

8. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI E COMUNICAZIONI

L'art. 98 del Reg. (UE) n. 2021/2116 dispone l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi. La pubblicazione avviene per tramite dell'albo beneficiari disponibile all'indirizzo:

https://www.arpea.piemonte.it/pagina11671_albo-dei-beneficiari.html

9. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO L.241/90 E S.M.I

Ai sensi dell'art.10 della Legge n. 241/90 e s.m.i., la partecipazione al procedimento amministrativo, con riferimento alla presente domanda di contributo, è garantita attraverso l'accesso all'applicativo "Demetra" (di cui al link: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/demetra-domanda-unica-pagamento-20-procedimenti>) già utilizzato per la fase di presentazione domanda. Pertanto l'amministrazione procede, con tale mezzo, alla pubblicazione delle anomalie ed inoltre è possibile prendere visione dei motivi ostativi al pagamento della domanda, e a qualsiasi altra informazione utile ai fini della definizione del procedimento amministrativo. Il beneficiario, o suo CAA mandatario, ha l'onere di prendere visione degli esiti istruttori secondo quanto stabilito anche dai manuali (istruzioni operative) emanate da Arpea.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative.

ALLEGATO 1

ISTANZA DI REVISIONE
ECO-SCHEMA 5 “Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori”
ANOMALIA EC505 “Mancato rispetto impegni specifici ECO5”

DIHIARAZIONE SOTOTUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a nato/a a (.....)

il/...../..... C.F., residente a (.....)

In Via n., in qualità di titolare/legale rappresentante
dell’azienda/ditta

Con sede legale a (.....) In Via n.

C.F. P.IVA, tel

Email PEC

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

Di aver presentato Domanda Unica di Pagamento nell’anno 2023, ID Domanda
e di aver richiesto volontariamente a premio l’eco-schema 5 “pagamento per misure specifiche per gli
impollinatori” ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115 e art. 21 del D.M.23/12/2022 n. 660087 per una
superficie totale pari ad ettari

L’impegno presenta l’anomalia EC505 (*Mancato rispetto impegni specifici ECO5, per lavorazioni
effettuate sugli appezzamenti richiesti a premio*).

**Di non aver effettuato lavorazioni (sfalcio, trinciatura o sfibratura) durante il periodo 1° marzo - 30
settembre e di aver rispettato tutti gli altri impegni previsti per l’eco 5 sui seguenti appezzamenti:**

.....
.....

Si trasmette, a supporto dell’istanza di revisione, la seguente documentazione (documento da
selezionare nella dichiarazione - documento obbligatorio):

- foto geolocalizzate** (solo se in possesso) di tutti gli appezzamenti che presentavano l’impegno
sull’eco-schema 5 con anomalia EC505 (*Mancato rispetto impegni specifici ECO5*), da più
prospettive ampie e dettagliate da cui è possibile visionare il rispetto dell’impegno prodotte
esclusivamente nel periodo 1° marzo - 30 settembre 2023 (RILEVANTE MA NON
OBBLIGATORIO);

- copia del **quaderno di campagna** da cui desumere le lavorazioni colturali eseguite nel periodo di impegno (OBBLIGATORIO);
- registro** dei **trattamenti** dei prodotti **fitosanitari** eseguiti nel periodo di impegno (OBBLIGATORIO);

fatture emesse nell'anno 2023 (allegare alla presente copia di tutte le fatture)

o in alternativa (OBBLIGATORIA UNA DELLE DUE OPZIONI)

dichiaro, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di **non aver emesso alcuna fattura nell'anno solare 2023**;

Documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;

ogni **altra documentazione** ritenuta utile al fine di consentire di trarre conclusioni definitive soddisfacenti.....

.....

Il sottoscritto è consapevole che l'istanza di revisione deve essere presentata **entro il 21 maggio 2024**, pena il mancato esame.

Dichiara di aver letto l'informativa privacy, resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, presente sul sito ARPEA e si sottolinea che tutti i dati richiesti con il presente modulo saranno utilizzati al fine di dar seguito al relativo procedimento amministrativo.

....., li/...../.....

IN FEDE
